

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del 22.01.2018

Oggetto:

COPIA

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di gennaio, Solita sala delle Adunanze, alle ore 18:39, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SERRA DANIELE	P		
FRANCESCO ZEDDA	P		
FRONGIA ANTONIO	P		
CINUS ANDREA	P		
MANCA MAURO	P		
ADDIS GLORIA	P		
ARRUS MASSIMILIANO	P		
ETZI MASSIMILIANO IGNAZIO	P		
CABRAS SONIA	A		
LAI MARINA	P		
SERAFINI ALESSANDRO	P		
PIRAS GIACOMO	A		
MONNI FRANCESCA	P		

Totale Presenti: 11

Totali Assenti: 2

Il Sindaco SERRA DANIELE, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale CUCCU MICHELE.

VISTA la proposta di deliberazione n. 4 del 18/01/2018, del Responsabile settore Contabilità-Finanze-Tributi, avente ad oggetto: **“IMPOSTA Unica Comunale (I.U.C.) Approvazione aliquote TASI anno 2018“**, corredata del parere di regolarità tecnica, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, di seguito riportata:

RICHIAMATO l'atto del Sindaco n° 2206 del 27/2/2014 con il quale vengono confermate le funzioni dirigenziali del Settore Contabilità e Finanze, Programmazione economica e Servizio tributi ;

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO CHE la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 65.000,00..., alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,

anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite poteva essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nel 2015
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), in fase di approvazione come da proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 17/06/2014,

Richiamata la propria deliberazione n.32 del 22/12/2016, con la quale per l'anno 2017 sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta confermando quelle già in vigore per l'anno 2016:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	1 per mille
Altri immobili	1 per mille

di non stabilire per l'anno 2017 detrazioni o riduzioni

Viste le disposizioni della legge n.205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio) pubblicata nella G.U. n° 302 del 29/12/2017 – supplemento ordinario n. 62, con la quale all'art. 1 c. 38 è prevista la sospensione per l'anno 2018, dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente:

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015, 2016 e 2017 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 16/01/2018, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,25 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	4,25 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	4,25 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	8,00 per mille

Altri immobili	8,00 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00.

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene disposto il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 degli enti locali ;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale stabilisce che:

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle

deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni , nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014 ;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

PROPONE

Di confermare , per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018 , nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 677, della legge n.147/2013 e dell'articolo1, comma 28, della legge n. 208/2015 e s.m.i. :

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1-A/8 e A/9	1 per mille
Unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	1 per mille

di non stabilire per l'anno 2018 detrazioni o riduzioni ;

Dare atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 5. del Regolamento TASI approvato con atto del Consiglio Comunale n. 15 del 23/6/2014 , i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o biblioteca ;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dallo schema di bilancio 2018 in corso di elaborazione ;

-di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

-di stimare in € 86.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

-di stimare in €. 517.297,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano i dati del bilancio 2018 in fase di elaborazione , con una copertura stimata pari al 16,62%;

SERVIZIO	COSTI TOTALI
Illuminazione Pubblica	€ 154.000,00
Sicurezza	€ 139.954,00
Manutenzione Strade	€ 54.308,00
Manutenzione verde	€ 41.000,00
Biblioteca e Servizi Culturali	€ 128.035,00
TOTALE	€ 517.297,00

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione avvisi

di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo

=====

IL SINDACO invita l'Assessore al Bilancio Zedda a illustrare la proposta.

L'Assessore al Bilancio **Francesco Zedda**, riferisce sulla proposta di deliberazione consistente nell'invarianza della tassa per l'esercizio finanziario 2018 rispetto ai relativi servizi;

Al termine della relazione il **SINDACO** invita i Consiglieri a intervenire;

Considerato che non vi sono richieste di intervento, il SINDACO propone la votazione sulla proposta all'O.d.G.

Su proposta del Presidente

Procedutosi a votazione palese e preso atto del seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI 11

CON VOTI 8 FAVOREVOLI ----- 3 Astenuti (Lai-Monni-Serafini)

Si approva;

Con i risultati di cui sopra proclamati dal Presidente

DELIBERA

DI FARE PROPRIA E DI APPROVARE la proposta di deliberazione 4 del 18/01/2018, del Responsabile settore Contabilità-Finanze-Tributi, avente ad oggetto: "**IMPOSTA Unica Comunale (I.U.C.) Approvazione aliquote TASI anno 2018**", corredata del parere di regolarità tecnica, ai sensi del D.Lgs. 267/2000,;

DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 677, della legge n.147/2013 e dell'articolo1, comma 28, della legge n. 208/2015 e s.m.i. :

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1-A/8 e A/9	1 per mille
Unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	1 per mille

DI NON STABILIRE per l'anno 2018 detrazioni o riduzioni ;

DI DARE ATTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 5. del Regolamento TASI approvato con atto del Consiglio Comunale n. 15 del 23/6/2014, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o biblioteca ;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dallo schema di bilancio 2018 in corso di elaborazione ;

-DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

-DI STIMARE in € 86.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

-DI STIMARE in €. 517.297,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano i dati del bilancio 2018 in fase di elaborazione, con una copertura stimata pari al 16,62%;

SERVIZIO	COSTI TOTALI
Illuminazione Pubblica	€ 154.000,00

Sicurezza	€ 139.954,00
Manutenzione Strade	€ 54.308,00
Manutenzione verde	€ 41.000,00
Biblioteca e Servizi Culturali	€ 128.035,00
TOTALE	€ 517.297,00

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione avvisi

Su proposta del Presidente

Procedutosi a votazione palese e preso atto del seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI 11

CON VOTI 8 FAVOREVOLI ----- 3 Astenuti (Lai-Monni-Serafini)

Si approva;

Con i risultati di cui sopra proclamati dal Presidente

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 18/01/2018

IL DIRIGENTE
F.TO MADDALENA PUDDU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 18/01/2018

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
F.TO MADDALENA PUDDU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO DANIELE SERRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MICHELE CUCCU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/01/2018

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **30/01/2018** al **14/02/2018** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30/01/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 14/02/2018

IL
F.TO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Teulada, 30.01.2018